

Segreteria Tecnica

Da: Presidente
Inviato: martedì 7 maggio 2019 12:10
A: Segreteria Tecnica
Oggetto: I: Situazione Università Agraria
Allegati: DC_1_2019_RINNOVO_CARICHE.pdf; AVVISINDIZIONE ELEZIONI.pdf; STATUTO Università Agraria Tolfa 2016 NUOVO.pdf

Da: mario curi <mariocuri58@gmail.com>

Inviato: martedì 7 maggio 2019 12:04

A: Presidente <presidente@regione.lazio.it>; Daniele Leodori <dleodori@regione.lazio.it>; Assessorato Agricoltura e Ambiente <assagricolturaeambiente@regione.lazio.it>; Politiche sociali e welfare <asspolitichesociali@regione.lazio.it>; Marietta Tidei <mtidei@regione.lazio.it>; Emiliano Minnucci <eminnucci@regione.lazio.it>; Gino De Paolis <gidepaolis@regione.lazio.it>; luigi landi <sindacolandi@libero.it>
Oggetto: Fwd: Situazione Università Agraria

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

On.le Nicola Zingaretti presidente@regione.lazio.it

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

On.le Daniele Leodori dleodori@regione.lazio.it

ALL'ASSESSORE REGIONALE AGRICOLTUR

On.le Enrica Onorati assagricolturaeambiente@regione.lazio.it

ALL'ASSESSORE REGIONALE ENTI LOCALI

On.le Alessandra Troncarelli asspolitichesociali@regione.lazio.it

AI CONSIGLIERI REGIONALI Marietta Tidei, Emiliano Minnucci e Gino De Paolis

AL SINDACO DEL COMUNE DI TOLFA Dr Luigi Landi

Oggetto: Esposto - Elezioni per il rinnovo dell'Università Agraria di Tolfa - inquadramento giuridico degli atti - violazioni di legge

Buon giorno,

Faccio seguito a mie precedenti mail mai riscontrate dalle SS.VV. per portare a vostra conoscenza gli ulteriori avvenimenti relativi al rinnovo degli organi di gestione dell'Università Agraria di Tolfa. Premesso che la legge 168 del 20/11/2017 (nuova legge sui beni ed i soggetti gestori dei beni di uso civico) ed in particolare l'art. 3 comma 7 che dispone:

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2

dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.

Vista la legge n. 97 del 31/1/1994 art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1,2,3,e 4 ed in particolare il numero 2:
2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione

Il punto 2 sopra richiamato di fatto delega alle Regioni la competenza di tracciare linee guida per l'eventuale modifica statutaria degli enti di gestione dei beni civici in materia di rappresentanza, di elettorato attivo e passivo e sui metodi di svolgimento delle procedure per i rinnovi degli organi di governo degli enti stessi.

Considerato che la Regione Lazio, pur non avendo ancora emanato la normativa prevista dall'art. 3 comma 7 della legge 168/2017 ha assunto atti specifici riguardo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organismi di rappresentanza delle Università Agrarie ed in particolare ha approvato l'art. 54 della legge regionale 22/10/2018 n. 7 Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale che dispone:

Art. 54 (Disposizioni relative al rinnovo degli organi amministrativi degli enti agrari)

1. Nelle more dell'adozione degli atti previsti dall'articolo 3, comma 7, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), agli organi amministrativi degli enti agrari si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

Visto l'art. 2 comma 1,2,e 3 della legge regionale n. 12 del 3/2/1993 che dispone:

Art. 2 (Rinnovo degli organi)

1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.
2. In tale periodo gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che si sia proceduto al rinnovo, gli organi amministrativi decadono.

Nel mese di settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione dell'U.A. approva la delibera n. 8 del 28/9/2018 "modifica art. 7 dello statuto" stabilendo che la qualifica di utente si acquisisce con almeno 5 anni di residenza a Tolfa mentre lo statuto vigente prevedeva la sola iscrizione nelle liste elettorali del Comune: Tale delibera approvata nei dodici mesi di delega regionale, non risulta mai trasmessa alla Regione Lazio né tantomeno validata dalla Giunta Regionale come prevede la norma nazionale legge 168/2017: pertanto tale nuova regolamentazione è illegittima ed inefficace.

Tutto quanto sopra premesso e considerato che la gestione amministrativa dell'Università Agraria di Tolfa ha avuto la sua scadenza quinquennale il 21 Ottobre 2018 (elezioni del 20/21 Ottobre 2013);

Che il periodo di giorni 45 previsto dal comma 1 della sopra richiamata legge regionale 12/1993 è scaduto in data 5 Dicembre 2018 senza che l'Amministrazione in carica dell'Università Agraria abbia provveduto all'indizione di nuove elezioni e che pertanto da tale data sono decaduti gli organi di gestione;

Dal 5 Dicembre il presidente, la Deputazione ed il Consiglio dell'Università Agraria hanno continuato ad operare senza procedere all'indizione di nuove elezioni per il rinnovo degli organi fino alla data del 29 Aprile 2019 in cui si è tenuto un Consiglio che ha deliberato:

- 1) Elezioni il 16 Giugno p.v.
- 2) Nuove regole per elettorato attivo e passivo diverse dallo statuto vigente;
- 3) Nuove regole di svolgimento delle elezioni con modalità completamente diverse da quelle previste dallo statuto attuale. Viene introdotto un sistema di tipo privatistico con candidature singole e possibilità per ogni utente di esprimere tre preferenze. Il Consiglio d'Amministrazione diventa assemblea dei delegati cambiando anche di numero.

Nei giorni successivi il Presidente ha pubblicato i manifesti di indizione delle elezioni secondo le nuove regole deliberate qualche giorno prima: entro il 23 Maggio si debbono presentare le singole candidature ed il 16 Giugno ci saranno le elezioni: il provvedimento è stato sottoscritto anche dal Sindaco di Tolfa "per presa visione", formula alquanto incomprensibile e dal significato "pilatesco".

Allego i vari atti citati e copia dello statuto dell'Ente vigente alla data di entrata in vigore della legge 168/2017.

TUTTO CIO' PREMESSO

Chiedo alle SS.VV. illustrissime di assumere con urgenza i dovuti provvedimenti quale Ente demandato a sovrintendere e controllare la corretta applicazione delle norme nazionali e, se delegate, regionali, come nel caso rappresentato con la presente.

L'intervento richiesto riveste ancor più carattere di urgenza in quanto tutto l'iter sembra viziato da gravi irregolarità e mancata comunicazione agli organi regionali preposti.

Cordiali saluti

MARIO CURI - CONSIGLIERE COMUNALE DI TOLFA